

Secondo la Corte costituzionale è costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16, che prevede la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, mentre ha ritenuto infondata la q.l.c. sollevata con riferimento alle medesime disposizioni per violazione del giudicato costituzionale.

Corte costituzionale, sentenza 6 novembre 2020, n. 231 – Pres. Morelli, Red. De Pretis

Servizio idrico integrato – Regione Sicilia – Trasferimento di funzioni amministrative ai comuni – Tutela della concorrenza – Tutela dell'ambiente – Competenze legislative statali – Incostituzionalità.

Servizio idrico integrato – Regione Sicilia – Trasferimento di funzioni amministrative ai comuni – Giudicato costituzionale – Questione infonda di costituzionalità.

È incostituzionale l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza (1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione (2).

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16, che prevede la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, mentre ha dichiarato non fondata la q.l.c. sollevata con riferimento alle medesime disposizioni per violazione del giudicato costituzionale.

La q.l.c. è stata sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sez. I, ordinanza, 26 luglio 2019, n. 1940 (oggetto della News US, n. 96 del 28 agosto 2019).

II. – Il Collegio, con la sentenza in rassegna, dopo aver descritto la vicenda processuale sottesa e superato alcune questioni preliminari, ha osservato quanto segue:

- a) nel ritenere infondata la q.l.c. sollevata per violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) di cui alla sentenza 4 maggio 2017, n. 93, che ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, di alcune disposizioni legislative siciliane contenute nella

legge regionale Siciliana n. 19 del 2015, che violavano il principio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato prevedendo una gestione diretta comunale:

- a1) in base all'art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire, anche se indirettamente, esiti corrispondenti;
- a2) l'art. 4, commi 7 e 8, e l'art. 5, comma 6, della legge regionale Siciliana n. 19 del 2015, dichiarati incostituzionali dalla citata sentenza n. 93 del 2017, riguardavano rispettivamente: la forma a regime di gestione del servizio idrico integrato e consentivano la gestione diretta comunale in forma associata o singola (art. 4, commi 7 e 8); il regime transitorio, che prevedeva la gestione comunale diretta associata del servizio idrico integrato, qualora non si fosse proceduto all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito;
- a3) la sentenza n. 93 del 2017 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, commi 7 e 8, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente e, quindi, l'art. 5, comma 6, in quanto l'annullamento dell'art. 4, comma 7, rende inapplicabile la citata disposizione;
- a4) quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, della regionale Siciliana n. 16 del 2017, non può essere considerato riproduttivo del contenuto delle citate norme, né la sua funzione era quella di riprodurre tale contenuto;
- a5) la disciplina introdotta ha l'obiettivo di fronteggiare la difficile situazione finanziaria dell'EAS, tanto è vero che le norme censurate, benché la legge che le contiene sia stata promulgata tre mesi dopo la sentenza n. 93 del 2017, fossero state progettate diversi mesi prima di tale pronuncia, come emerge dalle audizioni svoltesi l'8 febbraio 2017 nella Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana;
- a6) sotto il profilo contenutistico, mentre le norme della legge regionale Siciliana n. 19 del 2015 consentivano la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, la disciplina oggetto del giudizio impone ad alcuni comuni la presa in consegna delle reti idriche e l'assunzione della gestione del servizio, fino all'attuazione delle norme sul gestore unico d'ambito. Inoltre: le norme del 2015 rendevano possibile la gestione diretta comunale in alternativa a quella unica d'ambito, le norme del 2017 hanno ad oggetto

due forme di gestione entrambe difformi dal principio del gestore unico, puntando a sostituire la gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) con quella diretta comunale; le norme del 2017 concernono solo i comuni nei quali il servizio idrico è gestito da EAS, mentre le disposizioni del 2015 avevano portata generale, riguardando tutti i comuni siciliani;

- a7) *“le menzionate differenze impediscono di ritenere che la disciplina censurata dal TAR Sicilia intenda ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti delle sopra citate disposizioni della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte”*;
- b) nel ritenere fondata la q.l.c. sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza;
- b1) le norme censurate impongono la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, sia pure con riferimento ad alcuni comuni, e si tratta di gestione imposta sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, cioè fino all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito e dunque per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso;
- b2) l'art. 4, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 16 del 2017 si pone pertanto in contrasto con le previsioni dell'art. 147, commi 2, lett. b), e 2-bis, codice ambiente, che rispettivamente sanciscono il principio di unicità della gestione del servizio nell'ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali permangano;
- b3) per la stessa ragione, la disciplina in esame viola anche l'art. 149-bis, comma 1, del codice ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale;
- b4) le norme statali richiamate sono ascrivibili alla tutela della concorrenza in base a un costante indirizzo della Corte costituzionale in base al quale devono essere ricondotte a tale titolo di competenza sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, con la precisazione che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato, spettando allo Stato la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, sia per profili che incidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio;

- b5) in particolare, la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio;
- b6) tali conclusioni sono state di recente confermate dalla giurisprudenza della Corte che, richiamando la competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza», ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale singolarmente per ciascun comune e non, come prescritto dalla normativa statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale;
- b7) *“in conclusione, le norme censurate, violando i parametri interposti sopra indicati, ledono la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza»”*.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- c) alla citata News US, n. 96 del 28 agosto 2019 si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del T.a.r.: al § e), sulla giurisprudenza in tema di violazione del giudicato costituzionale; al § f), sulla gestione del servizio idrico integrato e, in particolare, sulla individuazione dell'ambito territoriale ottimale; al § g), sulla natura del servizio idrico integrato; al § h), sui profili di giurisdizione in materia di servizio idrico; al § i), sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.;
- d) sulla violazione del giudicato costituzionale, si vedano anche:
 - d1) Corte cost., 24 luglio 2020, n. 164 (oggetto della News US, n. 88 del 25 agosto 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti) che ha dichiarato non fondate le q.l.c. relative alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui: da un lato, in attesa di espletare i concorsi pubblici per il reclutamento di dirigenti delle Agenzie fiscali, vengono istituite specifiche posizioni organizzative (POER) da affidare previa procedura selettiva a funzionari interni delle medesime Agenzie; dall'altro lato, con riguardo alle ridette procedure concorsuali da svolgere si prevede per i dipendenti delle Agenzie fiscali, qualora in

possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza, la possibilità di evitare le prove preselettive nonché di aspirare sino al 50% dei posti dirigenziali messi a concorso. Alla citata News US si rinvia, in particolare, ai §§ i) e j), per gli orientamenti giurisprudenziali della Corte sul giudicato costituzionale;

- d2) Corte cost., 20 marzo 2019, n. 57 (in *Foro it.*, 2019, I, 2678; *Giur. costit.*, 2019, 794, con nota di RIVOSECCHI; *Regioni*, 2019, 560, con nota di DAL CANTO), secondo cui *“Non spettava allo stato, e per esso all’agenzia per la coesione territoriale, al ministero dell’economia e delle finanze - ragioneria generale dello stato - ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea e al dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, recante l’istanza della stessa regione volta ad ottenere l’esecuzione della sentenza della corte costituzionale 19 gennaio 2017, n. 13, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, 9° comma sexies, d.l. 19 giugno 2015 n. 78 (conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015 n. 125), nella parte in cui, con riguardo alle risorse finanziarie nazionali destinate alla regione per l’attuazione degli interventi previsti dal «piano di azione coesione» (quale quota di cofinanziamento nazionale del programma operativo regionale Umbria Fesr 2007-2013), fissava, per l’impegno contabile di tali risorse, un termine talmente ristretto da impedire, di fatto, il loro utilizzo per un ammontare di euro 18.148.556, successivamente destinati ad altre finalità dall’art. 1, 122° comma, l. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) (nella specie, la corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il silenzio serbato dalle menzionate amministrazioni dello stato sull’istanza della regione, ha ritenuto che l’obbligo dello stato di ripristinare il finanziamento ad essa dovuto richiede la ridefinizione del complessivo quadro normativo, nel senso di consentire alla regione di adottare gli atti di impegno entro un nuovo termine e allo stato di reperire le disponibilità finanziarie con le quali soddisfare le richieste della regione, salva la possibilità di un accordo transattivo fra questa e lo stato)”. La sentenza, pur riconoscendo come fondate, per la violazione sia dell’art. 136 Cost., dovuta alla mancata attuazione del giudicato costituzionale, sia del principio di leale collaborazione fra Stato e regione, le pretese regionali di ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte cost. 19 gennaio 2017, n. 13 (in *Giur. costit.*, 2017, 66, con nota di PICCIONE), mediante la riassegnazione alla regione dei finanziamenti statali ad essa sottratti per effetto della disposizione di legge statale che tale sentenza aveva dichiarato incostituzionale, segnala l’opportunità che fra lo Stato e la regione si pervenga ad un accordo transattivo, considerata la complessità degli*

adempimenti normativi necessari a ripristinare le disponibilità finanziarie della regione ed anche a causa del tempo trascorso dalla vicenda che aveva dato origine alla citata sentenza n. 13 del 2017. La corte riconosce la violazione del giudicato costituzionale nel comportamento omissivo adottato dallo Stato a seguito dell'istanza con la quale la regione aveva rivendicato l'attuazione della sentenza che aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma cui era dovuta la perdita, da parte della regione, del finanziamento statale. Il che ha determinato, secondo la corte, una situazione nella quale il silenzio serbato dallo Stato sull'istanza della regione si è tradotto in un'azione sostanzialmente diretta a ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale;

- d3) Corte cost., 17 maggio 2018, n. 101 (in *Foro it.*, 2018, I, 3382, con nota di D'AURIA; *Giur. costit.*, 2018, 1065, con note di RIVOSACCHI, DAL CANTO), secondo cui *“È incostituzionale l'art. 1, 519° comma, l. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), nella parte in cui, per determinare il contributo definitivo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, assicurando nel contempo la neutralità finanziaria della sostituzione dell'ici con l'imu, assume a riferimento le risultanze del gettito 2010, anziché quelle degli esercizi in cui sono stati effettuati gli accantonamenti dell'imu da parte dell'amministrazione dello stato, e non prevede che la determinazione dei relativi conguagli sia effettuata in contraddittorio con la regione stessa, attraverso la condivisione dei dati fiscali analitici, relativi ai periodi di imposizione soggetti agli accantonamenti interessati al conguaglio, in tal modo infrangendo il giudicato costituzionale formatosi a seguito della sentenza della corte costituzionale 188/16, che aveva dichiarato incostituzionale, nella parte applicabile alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'art. 1, 729° comma, l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), per violazione del principio di neutralità degli effetti derivanti dalla menzionata sostituzione dell'ici con l'imu (principio fissato dal combinato del 157° e 159° comma, dell'art. 1 l. 13 dicembre 2010 n. 220, legge di stabilità 2011, norme interposte in relazione ai profili attuativi di detta riforma), consentendo al legislatore statale di procedere a determinare su base esclusivamente estimatoria la misura dell'accantonamento spettante alla regione”*;
- d4) Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 252 (in *Foro it.*, 2018, I, 3385, con nota di D'AURIA; *Giur. costit.*, 2017, 2658, con note di RESCIGNO, COLASANTE), secondo cui, tra l'altro, *“È infondata, in quanto la disposizione impugnata si colloca in un contesto normativo diverso da quello nel quale la sentenza della corte costituzionale 88/14 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della sua precedente formulazione (e, quindi, non viola il giudicato costituzionale*

determinato da tale dichiarazione di incostituzionalità), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. c), l. 12 agosto 2016 n. 164, nella parte in cui, sostituendo l'art. 10, 5° comma, l. 24 dicembre 2012 n. 243 (sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, 6° comma, cost.), prevede che «criteri e modalità di attuazione» dello stesso art. 10 (concernente il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) sono stabiliti con decreto del presidente del consiglio dei ministri, senza precisare che debba trattarsi di «criteri e modalità di attuazione tecnica» e, cioè, con esclusione di ogni profilo di discrezionalità amministrativa nel determinare il contenuto del decreto, in riferimento all'art. 136 cost. (violazione del giudicato costituzionale)”;

- d5) Corte cost., 1° dicembre 2017, n. 250 (in *Riv. corte conti*, 2017, fasc. 5, 479; *Diritti lavori mercati*, 2018, 137, con nota di FAIOLI; *Giur. costit.*, 2017, 2592, con nota di GRASSO; *Riv. it. dir. lav.*, 2018, II, 339, con nota di LEONE; *Riv. giur. lav.*, 2018, II, 245, con nota di FOGLIA), secondo cui “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, 25° comma e 25° comma bis, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv., con modif., dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), i quali – al dichiarato fine di dare attuazione ai principi enunciati da corte cost. n. 70/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, 36, 1° comma, e 38, 2° comma, cost., del testo previgente del 25° comma, d.l. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, 1° comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento» – stabiliscono, il primo, una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, escludendo, in particolare, qualsiasi rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (e non più a tre volte) il trattamento minimo Inps e riconoscendo ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico; e, il secondo, le percentuali in cui gli incrementi perequativi attribuiti dal 25° comma per gli anni 2012 e 2013 sono riconosciuti ai fini della determinazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo Inps negli anni 2014 e 2015 (20 per cento) e a decorrere dall'anno 2016 (50 per cento), in riferimento agli art. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, 1° comma – quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del protocollo addizionale alla stessa – e 136 cost.”;

- d6) Corte cost., 11 gennaio 2017, n. 5 (in *Foro it.*, 2017, I, 412; *Giur. costit.*, 2017, 4, con nota di CHIEPPA, *Ancora sulla violazione ed elusione del giudicato costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale, alla luce della «primazia della Costituzione»*), secondo cui “È incostituzionale l’art. 1 l.reg. Basilicata 13 agosto 2015 n. 35, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 42 l.reg. Basilicata 18 agosto 2014 n. 26, dettando il 6° e l’8° comma (quest’ultimo nella parte in cui si riferisce al 6° comma) e riproducendo esiti corrispondenti a quelli di disciplina già dichiarata incostituzionale, prevede che, nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata, è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi, e che tali disposizioni restano in vigore fino all’approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016”;
- e) sulla materia tutela della concorrenza, si vedano, tra le altre:
- e1) Corte. cost., 13 febbraio 2020, n. 16, che, richiamando la competenza legislativa statale in tema di tutela della concorrenza, ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale singolarmente per ciascun comune e non, come prescritto dalla normativa statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale;
- e2) Corte cost. 25 giugno 2015, n. 117 (in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2015, fasc. 2, 58; *Giur. costit.*, 2015, 895, con note di LUCARELLI, LONGO), secondo cui: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 72° comma, lett. a) l.reg. Campania n. 16/2014 là dove proroga al 31 dicembre 2015 il termine assegnato ai comuni per definire le domande di condono ancora pendenti; tale disposizione si limita, infatti, a formulare un termine sollecitatorio entro il quale i comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate, così allargando l’area della sanatoria in danno dei valori ambientali”; “L’art. 1, 49° comma, lett. a), f), g), i), 88°, 89°, 93° comma, lett. b), 104° comma, lett. a), 105° e 108° comma, lett. a), della legge della regione Campania 7 agosto 2014 n. 16 (interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo) è illegittimo, là dove istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, ovvero di chi accompagna singole persone o gruppi nella esplorazione dei fondali marini o lacustri; tale professione non trova, infatti riconoscimento nella normativa statale, con il conseguente contrasto della norma regionale con l’art. 117, 3° comma, cost., in forza del quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo stato”;

- e3) Corte cost., 12 marzo 2015, n. 32 (in *Riv. giur. edilizia*, 2015, I, 178), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 10, 1° comma, l.reg. Liguria 24 febbraio 2014 n. 1, norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti, in riferimento all’art. 117, 2° comma, lett. e) e s), cost.; va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 8, 3° comma, l.reg. Liguria 24 febbraio 2014 n. 1; b) dell’art. 11 stessa legge; c) dell’art. 15, 2° comma, lett. c) e e), in riferimento all’art. 117 cost. e, quali parametri interposti agli art. 202 e 238, 3° comma, d.leg. 152/2006, art. 3, 1° comma, lett. d), e) e f) d.p.c.m. 20 luglio 2012 e art. 10, 14° comma, lett. d), e) e f) d.l. 70/2011, come convertito”*;
- e4) Corte cost., 23 luglio 2013, n. 228 (in *Foro it.*, 2015, I, 787), secondo cui tra l’altro: *“È incostituzionale l’art. 18, 1° e 2° comma, l.reg. Molise 26 gennaio 2012 n. 2, nella parte in cui consente al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all’utilizzo di fondi comunitari e nazionali, nonché ai funzionari e dirigenti incaricati dell’esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale, l’utilizzo del mezzo proprio ed il relativo rimborso di spese in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell’amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto”*; *“È incostituzionale l’art. 79 l.reg. Molise 26 gennaio 2012 n. 2, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all’«azienda speciale regionale Molise acque», ente di diritto pubblico strumentale della regione”*;
- e5) Corte cost., 12 aprile 2013, n. 67 (in *Foro it.*, 2013, I, 1377; *Giur. costit.*, 2013, 1031; *Giust. civ.*, 2013, I, 1673), secondo cui: *“Sono incostituzionali gli art. 4, 2° comma, lett. e), e 7, 4° comma, l.reg. Veneto 27 aprile 2012 n. 17, nella parte in cui attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato”*; *“È incostituzionale l’art. 7, 5° comma, l.reg. Veneto 27 aprile 2012 n. 17, nella parte in cui attribuisce ai consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al tre per cento degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell’assetto idrogeologico”*; *“È incostituzionale l’art. 11, 1° comma, l.reg. Veneto 27 aprile 2012 n. 17, nella parte in cui riconosce al presidente della giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia del consiglio di bacino nell’approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti”*; *“La materia alla quale va ricondotto l’art. 18, 1° e 2° comma, l. finanziaria reg. Molise 26 gennaio 2012 n. 2 (trattamento di missione dirigenti) è quella dell’ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale ben può intervenire, a conformare gli istituti del rapporto*

di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle regioni";

- e6) Corte cost., 21 marzo 2012, n. 62 (in *Foro it.*, 2013, I, 1378), secondo cui, tra l'altro: *"È incostituzionale l'art. 9, 1° comma, l.reg. Puglia 20 giugno 2011 n. 11, nella parte in cui prevede che il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese spa alla data di costituzione dell'azienda Acquedotto pugliese (AQP) transita nell'organico di quest'ultima alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri"; "È incostituzionale l'art. 2, 1° comma, l.reg. Puglia 20 giugno 2011 n. 11, nella parte in cui prevede che il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'ottanta per cento degli avanzi netti di gestione"; "Sono incostituzionali gli art. 2, 1° comma, 5 e 9, 1° comma, l.reg. Puglia 20 giugno 2011 n. 11, recante norme sull'affidamento della gestione del servizio idrico integrato";*
- e7) Corte cost., 15 giugno 2011, n. 187 (in *Foro it.*, 2011, I, 2226; *Giurisprud. amm.*, 2011, III, 517; *Quaderni regionali*, 2011, 990; *Riv. giur. ambiente*, 2011, 796, con nota di MAESTRONI; *Giur. costit.*, 2011, 2420; *Dir. maritt.*, 2013, 575, con nota di GALLI), secondo cui: *"È incostituzionale l'art. 40, 2° comma, l.reg. Marche 15 novembre 2010 n. 16, nella parte in cui prevede che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale e riconducibile ai diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica"; "È incostituzionale l'art. 30 l.reg. Marche 15 novembre 2010 n. 16, nella parte in cui prevede l'integrazione del piano d'ambito di cui all'art. 149 d.leg. 152/06 con una serie di interventi, definiti indifferibili ed urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione delle acque reflue, nonché la rete di collettori, perché queste pervengano ai predetti impianti; che in occasione della cennata integrazione dovranno essere anche stabilite le priorità per la realizzazione di tali interventi, nonché i relativi tempi, i quali non potranno superare la data del 31 dicembre 2015, e che entro tale periodo, ovvero in quello più breve entro il quale gli interventi saranno realizzati, è consentito alle province di autorizzare, in via provvisoria, gli scarichi non conformi alla normativa vigente"; "È incostituzionale l'art. 42, 7° e 9° comma, l.reg. Marche 15 novembre 2010 n. 16, nella parte in cui prevede che la cura delle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico spetta ai comuni territorialmente*

competenti e che, tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti attribuite ai comuni, siano comprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”;

- e8) Corte cost., 13 aprile 2011, n. 128 (in *Giur. costit.*, 2011, 1727; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 3313, con nota di LEGNAIOLI; *Regioni*, 2012, 236, con nota di MONEGO), secondo cui: “È inammissibile, in quanto sollevata con riguardo a parametro non attinente al riparto di competenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1° comma quinquies, d.l. 25 gennaio 2010 n. 2, introdotto dalla l. di conversione 26 marzo 2010 n. 42, che inserisce il 186° comma bis nell’art. 2 l. 23 dicembre 2009 n. 191, inerente alla soppressione delle autorità territoriali d’ambito nel servizio idrico integrato, in riferimento all’art. 97 cost.”; “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1° comma quinquies, d.l. 25 gennaio 2010 n. 2, introdotto dalla l. di conversione 26 marzo 2010 n. 42, che inserisce il 186° comma bis nell’art. 2 l. 23 dicembre 2009 n. 191, inerente alla soppressione delle autorità territoriali d’ambito nel servizio idrico integrato, in riferimento agli art. 117, 3° e 4° comma, 118 e 119 cost.”;
- e9) Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325 (in *Foro it.*, 2011, I, 1332, con nota di MENZELLA; *Urbanistica e appalti*, 2011, 48, con nota di MUSOLINO; *Ambiente*, 2011, 445, con nota di DI DIO; *Giornale dir. amm.*, 2011, 484, con nota di CUOCOLO; *Quaderni regionali*, 2011, 392; *Corriere giur.*, 2011, 770, con nota di AIELLO; *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2011, 177, con nota di PICCIN; *Riv. giur. ambiente*, 2011, 258, con nota di CASTOLDI; *Giur. costit.*, 2010, 4501, con note di LUCARELLI, SABBIONI; *Giur. it.*, 2011, 1768, con nota di SPUNTARELLI; *Regioni*, 2011, 1175, con nota di CARANTA), secondo cui, tra l’altro: “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23 bis, 2°, 3° e 4° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nel testo modificato dall’art. 15, 1° comma, d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009 n. 166, e dell’art. 15, 1° comma ter, medesimo d.l. 135/09, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, in riferimento all’art. 117, 1°, 2°, 4° e 6° comma, cost., nonché agli art. 14 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”; “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 bis, 7° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nel testo originario, nella parte in cui prevede che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la conferenza unificata di cui all’art. 8 d.leg. 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire

lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale, in riferimento agli art. 117, 4° comma, e 118, 1° e 2° comma, cost.”; “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, 8° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nella parte in cui prevede che, in generale le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, in riferimento agli art. 3, 41, 114 e 117, 2° comma, cost.”; “È incostituzionale l'art. 23 bis, 10° comma, lett. a), prima parte, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, 1° comma, d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009 n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»”; “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, 1°, 2° e 3° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nel testo originario, nella parte in cui non permette alle regioni di optare per affidamenti dei servizi in house anche nelle ipotesi diverse da quelle del 3° comma, in riferimento all'art. 117, 4° comma, cost.”; “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, 2° comma, lett. b), e 3° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, 1° comma, d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009 n. 166, nella parte in cui regola in dettaglio l'affidamento del servizio a società miste e le forme di affidamento non competitive, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. e), e 4° comma, cost.”; “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, 2°, 3° e 4° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, nel testo originario, nella parte in cui prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l'in house providing e che l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione, in riferimento agli art. 3 e 117, 2° e

- 4° comma, cost.”; “È incostituzionale l’art. 1, 1° comma, l.reg. Campania 21 gennaio 2010 n. 2, nella parte in cui prevede la competenza della regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere”;*
- e10) Corte cost., 23 aprile 2010, n. 142 (in *Giur. costit.*, 2010, 1694; *Riv. giur. ambiente*, 2010, 572, con nota di GRATANI; *Ambiente*, 2011, 355, con nota di DI DIO; *Regioni*, 2011, 150), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 4, 1° comma, lett. b), l.reg. Lombardia 29 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui aggiunge la lettera h ter) all’art. 44, 1° comma, l.reg. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26, in tema di verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti”;* *“È incostituzionale l’art. 5 l.reg. Lombardia 29 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 48, 2° comma, lett. e) e 4° comma, secondo periodo, l.reg. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26, in tema di verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti”;* *“È incostituzionale l’art. 8 l.reg. Lombardia 29 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 51, 1° comma, l.reg. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26, in tema di disciplina della tariffa del servizio idrico integrato”;*
- e11) Corte cost. 4 febbraio 2010, n. 29 (in *Foro it.*, 2010, I, 1106; *Ambiente*, 2010, 544, con nota di DI DIO; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, 271; *Quaderni regionali*, 2010, 707; *Giur. costit.*, 2010, 385, con nota di MOSCARINI; *Riv. giur. ambiente*, 2010, 571, con nota di GRATANI; *Rass. avv. Stato*, 2010, fasc. 2, 161, con nota di SCITTARELLI), secondo cui *“È incostituzionale l’art. 28, 2° e 7° comma, l.reg. Emilia-Romagna 30 giugno 2008 n. 10, nella parte in cui prevede che la regione individua la «tariffa di riferimento», costituente il corrispettivo del servizio idrico integrato e redige il relativo piano economico e finanziario, nonché il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la regione per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato”;*
- e12) Corte cost., 24 luglio 2009, n. 246 (in *Quaderni regionali*, 2010, 251; *Giur. costit.*, 2009, 3113; *Riv. giur. edilizia*, 2009, I, 1179, con nota di DE LEONARDIS; *Riv. giur. ambiente*, 2009, 944, con note di DI DIO, CIOFFI), che *“dichiara fondata la questione di costituzionalità dell’art. 148, 3° comma, nella parte in cui prevede che i bilanci (e relative variazioni) dell’autorità d’ambito siano pubblicati mediante affissione ad un apposito albo istituito presso la sede dell’ente: tale disposizione contrasta con l’art. 117, 4° comma, cost. in quanto, contenendo una disciplina di minuto dettaglio, incide sulla potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali senza che siano invocabili titoli di competenza statale come la tutela dell’ambiente; dichiara invece la cessazione della*

materia del contendere, la inammissibilità o la infondatezza riguardo alle questioni di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni impugnate; dichiara infine che nell'intervenuta pronuncia sul merito risultano assorbite le istanze di sospensiva presentate dalle regioni Toscana, Abruzzo e Puglia (mentre sulla richiesta di sospensione avanzata dall'Emilia-Romagna l'ord. n. 245/2006 aveva già dichiarato il non luogo a provvedere)".